

Lavoro pubblico: assunzioni con "diritto di precedenza"

di **Federica Caponi** *

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, a distanza di pochi giorni, la legge n. 69/2009 e il DL n. 78/2009, entrati in vigore, rispettivamente, il 4 e il 1° luglio scorso. Tali provvedimenti recano una serie di novità in materia di personale ed incarichi esterni. Vale la pena esaminarle sinteticamente

Gestione del personale

Gli enti locali potranno acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere economie e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

La norma introduce una novità rilevante, nonostante contenga termini non del tutto corretti (gli enti "sono autorizzati"), che potrebbe indurre a ritenere, erroneamente, che le pubbliche amministrazioni possano avvalersi di soggetti esterni per la produzione o l'erogazione di servizi soltanto dall'entrata in vigore della legge in commento.

Ogni qual volta gli enti appaltino, affidino in concessione o esternalizzino uno o più servizi, tale scelta produrrà effetti sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche.

È stato stabilito infatti che gli enti coinvolti in tali processi dovranno provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione.

I revisori dei conti dovranno evidenziare, nei propri verbali, i risparmi conseguenti e il Nucleo di valutazione dovrà tener conto di tali verifiche nella valutazione del personale.

Responsabilità dirigenziale

L'eventuale mancata emanazione dei provvedimenti entro i termini previsti costituirà elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, al fine della corresponsione della retribuzione di risultato.

Le pubbliche amministrazioni e i privati preposti all'esercizio di attività amministrative saranno tenuti al risarcimento del danno ingiusto, eventualmente cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e segretari

Gli enti locali dovranno pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei se-

gretari, comunali e provinciali, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, distinti per uffici.

Assunzioni e assenza per malattia del personale

Il decreto legge n. 78/2009 ha previsto che gli enti possano utilizzare contratti di lavoro accessorio (cioè attività lavorative di natura occasionale) rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, disciplinati dall'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 276/2003.

Il citato decreto ha anche stabilito che gli enti potranno stipulare, con il medesimo lavoratore, più tipologie contrattuali per periodi superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

È stato infatti novellato il comma 3 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001, prevedendo che gli enti dovranno redigere entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di istruzioni che saranno fornite con direttiva ministeriale, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, relazione che dovrà essere trasmessa, en-

Consulente Enti locali

tro il 31 gennaio di ciascun anno, al nucleo di valutazione e alla presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della Funzione pubblica.

Al dirigente, responsabile di **irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile**, non potrà essere erogata la retribuzione di risultato.

Il decreto legge n. 78 ha stabilito poi che in caso di **nuove assunzioni a tempo indeterminato**, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, è riconosciuto **"il diritto di precedenza"** a favore del soggetto che abbia prestato **attività lavorativa**:

- **per un periodo superiore a sei mesi**, per le assunzioni effettuate entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate nei precedenti rapporti a termine;

- **per lo svolgimento di attività stagionali**, per le assunzioni effettuate per le medesime attività.

Il diritto di precedenza potrà essere esercitato soltanto con il **consenso del lavoratore interessato**. Per quanto riguarda i **lavoratori socialmente utili**, gli enti dovranno comunicare le informazioni concernenti l'utilizzo di tali soggetti nell'ambito del rapporto informativo sopra richiamato.

Stabilizzazioni

Gli enti locali, nel **triennio 2010-2012**, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e dei vincoli di spesa per il personale, potranno bandire **concorsi**:

- a) **per assunzioni a tempo indeterminato**, con riserva di posti non superiore al 40%, per il personale che abbia maturato i **requisiti per la stabilizzazione**, di cui all'articolo 1, comma 558, della legge n. 296/2006 (modificato dall'articolo 3, comma 90, della legge n. 244/2007);

- b) **per titoli ed esami**, valorizzando con apposito punteggio l'esperienza maturata dai soggetti sopra richiamati e da quelli già utilizzati con contratti di collaborazione (articolo 3, comma 94, lettera b), della legge n. 244 del 2007);

Gli enti, inoltre, nello stesso triennio, potranno effettuare **assunzioni, per qualifiche per cui è ammessa la chiamata diretta, tra il personale "stabilizzabile"** di cui alle precedenti lettere a) e b).

Ogni ente dovrà, a tal fine, predisporre **apposite graduatorie**, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione, **che avranno efficacia fino al 31 dicembre 2012**.

Per il triennio 2010-2012, tali enti potranno destinare il **40% delle risorse finanziarie disponibili** per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite di cui alle precedenti lettere a) e b).

Incarichi individuali esterni e controllo preventivo della Corte dei conti

È stata **modificata nuovamente la disciplina** del conferimento degli incarichi a soggetti esterni.

È **possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria** per contratti di *"collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa"* (e non più per *"contratti d'opera"*, escludendo pertanto i titolari di partita Iva) **per attività** che debbano essere svolte nel campo dell'arte, dello spettacolo o *"dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro"*, **ferma restando** la necessità di accertare la **maturata**

esperienza nel settore. Pertanto, se da una parte sono stati ampliati gli ambiti lavorativi in cui è possibile affidare incarichi prescindendo dalla laurea, allo stesso tempo, tale **deroga è ammessa soltanto a favore di coloro che svolgano tali prestazioni senza partita Iva**.

Con tali ultimi professionisti, infatti, il rapporto di lavoro non può essere inquadrato né come contratto di collaborazione, né tanto meno come prestazione occasionale.

Il rapporto tra enti e professionisti con partita Iva sembra possa essere disciplinato esclusivamente come **prestazione di servizi** (quindi regolamentato dal Codice dei contratti pubblici), con tutte le problematiche che ne deriveranno per quelle attività che non sono previste negli allegati IIA e IIB del Dlgs n. 163/2006.

Il decreto legge n. 78/2009 ha previsto l'**obbligo** per gli enti di **redigere un analitico rapporto informativo sugli incarichi affidati in corso d'anno**, con le modalità previste per l'analogo report che gli enti sono chiamati ad adottare per i contratti di lavoro flessibile (articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Infine, una norma dello stesso decreto n. 78/2009 dovrebbe finalmente porre fine alle diverse (e "a volte" contrastanti) **interpretazioni fornite dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti**.

La Corte dei conti, a **sezioni riunite**, potrà adottare pronunce sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo e queste ultime dovranno conformarsi a quanto in esse stabilito. ■